PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ZAFFERANA ETNEA ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI

Art. 15

Restano validi gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione dei decreti-legge 29 giugno 1984, n. 271 e 29 novembre 1984, n. 793. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 30 gennaio 1985.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1985, non più in vigore dal 3 aprile 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamita' naturali
Estremi	Decreto-legge 1 febbraio 1985, n. 9
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-della-popolazione-di-zafferana-etnea-ed-altre/art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it